



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 215 / 2020

Oggetto:

REVOCA ORDINANZA N.191/2020 RELATIVA A ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 191 del 29.05.2020 con la quale, al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19 specie in riferimento al divieto di assembramento, si ordinava che, dalle ore 21,00 e fino all'orario massimo di chiusura fissato nei termini previsti dal punto 11) del D.P.R.P. n.63 del 22.05.2020, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle imprese di pubblico esercizio (di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991) fosse ammesso esclusivamente tramite servizio ai tavoli, nel rispetto delle vigenti norme governative e regionali, comprese quelle di settore;

Dato atto che la citata ordinanza era emessa in base al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.63 del 22.05.2020;

Visti:

- il D.P.C.M. dell'11.06.2020, art.1 comma 1 lettere *dd*) e *ee*), relativamente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio e ai servizi di ristorazione a far data dal 15.06.2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 68 del 13.06.2020, che rispettivamente ai punti nn.21 e 22, stabilisce:
 - 21) *le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;*
 - 22) *le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera ee, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;*

Rilevato che dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 giugno 2020, n. 68, si evince altresì che il gruppo di monitoraggio attivato dalla Regione Piemonte per verificare l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all'interno dei parametri di riferimento, confermando una curva epidemica del contagio in costante discesa;

Ritenuto pertanto revocare la citata ordinanza n.191/2020, fermi restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, allegate al D.P.C.M. dell'11.06.2020 ;

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, a decorrere dalla data odierna, **la revoca dell'ordinanza n.191 del 29.05.2020**, fermi restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, allegate al D.P.C.M. dell'11.06.2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Martinotti- Dirigente Settore PUT-SUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 15/06/2020

IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO